

## REGOLAMENTO COMUNALE SUI RIFIUTI

del 9 novembre 2015

### Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati:

#### *Basi legali federali*

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- l'Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- l'Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- l'Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 25 maggio 2011;
- l'Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- la Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP;

#### *Basi legali cantonali*

- la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- la Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975 (LALIA);
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- la Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968;
- il Piano di gestione dei rifiuti del 1° luglio 1998 (PGR);
- la Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- il Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- la Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- le Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;

- le Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- le Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012;
- gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

*Basi legali comunali*

- gli artt. 127 cpv. 5 e 139 del Regolamento Organico Comunale del 30 marzo 2015;

risolve:

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Bissone.
2. Restano riservati gli accordi con Comuni limitrofi per l'utilizzo di infrastrutture comunali ed il servizio a immobili ubicati nelle vicinanze dei rispettivi confini giurisdizionali.

### **Art. 2 Utenti**

1. Riservato l'art. 1 cpv. 2 del presente Regolamento, il servizio ed i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione residente nel Comune, dei detentori di residenze secondarie e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo agli stessi.
2. I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi e le infrastrutture comunali.
3. I produttori di grandi quantità di rifiuti non possono usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, salvo accordi particolari con il Comune.
4. Per la determinazione delle tasse si fa riferimento a quanto stabilito dal capitolo IV del presente Regolamento.

### **Art. 3 Competenza**

1. L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
3. In casi particolari o per determinati comprensori, il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione.
4. Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare ed ottimizzare lo smaltimento in caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

### **Art. 4 Compiti del Comune**

1. Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
2. Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
3. Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
4. Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio, delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.
5. Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.

6. Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa, favorendo in particolare dove possibile il compostaggio individuale.

**Art. 5**  
Doveri dei  
detentori di  
rifiuti e degli  
utenti

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio. I rifiuti depositati, che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento od a causa dell'interruzione della sospensione del servizio, devono essere ritirati dall'area pubblica e privata entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno depositati.
2. Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
3. Il Municipio per i contenitori pubblici e gli utenti per i contenitori privati provvederanno alla periodica pulizia ed alla disinfezione degli stessi, assumendosi i relativi costi.
4. Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni specifiche, o direttamente presso un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
5. I rifiuti aziendali ed industriali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.
6. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore in grado di smaltire idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta secondo le norme del presente Regolamento. L'autorizzazione sarà sempre vincolata alla presentazione di un'attestazione certificante l'avvenuto trasporto ad un centro ufficiale di raccolta, di incenerimento o ad una discarica ufficiale.
7. È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni, nei corsi d'acqua e nel lago. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti (*littering*) di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
8. Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
9. Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.
10. Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta siano colmi, è vietato scaricare materiale all'Ecocentro, nelle piazze o nei punti di raccolta. In questi casi l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o trattenere il materiale e rinviarne il suo conferimento.
11. Nei contenitori non possono essere immessi sacchi di oltre 110 litri.

**TITOLO II**  
**CATEGORIE DI RIFIUTI**

**Art. 6**  
Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigiani che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.

**Art. 6A**  
Rifiuti domestici

Sono rifiuti domestici i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili.

- Art. 7**  
**Rifiuti ingombranti domestici**
- Sono rifiuti ingombranti domestici quelli che, per le loro dimensioni o peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati.
- Art. 8**  
**Rifiuti raccolti separatamente**
- Sono rifiuti raccolti separatamente i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio od a trattamento speciale.
- Art. 9**  
**Rifiuti industriali o aziendali**
- Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizio, ristorazione, agricoltura, selvicoltura) che per la loro composizione non sono considerati rifiuti urbani.
- Art. 10**  
**Rifiuti speciali**
- Sono rifiuti speciali quelli aziendali o domestici designati come tali nella legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA**

- Art. 11**  
**Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate**
1. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nei diversi comprensori. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eventualmente in quelle private tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
  2. Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
  3. Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
  4. In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.  
Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.
  5. Nelle zone munite di contenitori interrati o tramite punti centralizzati di raccolta per i rifiuti domestici il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
  6. Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati e non di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione. Nel caso di contenitori interrati e non installati autonomamente da privati, il Municipio si riserva di escluderli dal giro di raccolta nel caso in cui siano sottoutilizzati.
  7. Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.
- Art. 12**  
**Scarti vegetali e biomasse**
1. I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.

2. Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali che vengono prodotti sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.
3. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata, salvo autorizzazione in virtù di disposizioni cantonali. È pure vietata l'installazione d'impianti privati d'incenerimento degli stessi.

**Art. 13**  
**Modalità di**  
**consegna**

1. I rifiuti domestici e i rifiuti raccolti separatamente possono essere esposti solo negli imballaggi e con le modalità autorizzate.
2. Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. Se il volume dei rifiuti è sufficientemente importante oppure se occorre soddisfare anche un fabbisogno residuo del comparto, il Municipio può ordinare la posa di contenitori interrati e non.
4. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei punti di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
5. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

**Art. 14**  
**Contenitori su**  
**proprietà privata**

1. Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati e non sulla proprietà privata.
2. Il numero dei contenitori è definito dal Municipio in proporzione all'utenza privata.
3. Le modalità ed i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile, i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.

**Art. 15**  
**Rifiuti esclusi**  
**dalla raccolta**

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:
  - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
  - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
  - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, climatizzatori;
  - apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
  - stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
  - i rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
  - tubi e lampadine fluorescenti, al neon e al mercurio;
  - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
  - veicoli da rottamare e loro componenti;
  - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
  - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
  - le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
  - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
  - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
  - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
  - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
  - coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
  - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
  - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
  - le gomme ed i pneumatici,
  - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
  - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;

- i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
- le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
- le emulsioni e le miscele bituminose;
- i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
- carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
- taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.

2. I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.
3. In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

**Art. 16**  
Smaltimento dei  
rifiuti esclusi dal  
servizio di  
raccolta  
comunale

1. I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, cittadine e consortili.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

**Art. 17**  
Disposizioni  
particolari

Il Municipio procede alla posa di contenitori per escrementi dei cani in determinati punti del comprensorio comunale. In tal caso i detentori di cani sono tenuti a raccogliere, immediatamente e con i mezzi appropriati, gli escrementi lasciati dai loro animali sul suolo pubblico ed a depositarli negli appositi contenitori.

## TITOLO IV

### TASSE

**Art. 18<sup>1</sup>**  
Principio

1. Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia, come pure nei termini del presente Regolamento.
2. Le tasse si suddividono in tre tipologie: tassa base, tassa sul quantitativo e altre tasse causali.
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito contabile interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili agli utenti.

**Art. 19<sup>1/2</sup>**  
Natura delle  
tasse  
a) tassa base

- a) *Tassa base:*
  1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
    - a) quelli amministrativi e del personale;
    - b) d'informazione e sensibilizzazione;
    - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
    - d) d'investimento;
    - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
  2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie ed abitazioni vuote. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione del servizio comunale.
  3. La tassa base è definita entro i seguenti limiti:

<i>Utenze</i>	<i>Minimo in CHF</i>	<i>Massimo in CHF</i>
Titolari di economie domestiche composte di una sola persona	50.00	150.00

Titolari di economie domestiche composte da due o più persone e proprietari di residenze secondarie	100.00	300.00
Persone giuridiche	100.00	800.00
Posto a sedere (ai sensi LEAR)	1.00	3.00
Proprietari di abitazioni vuote	50.00	150.00

4. Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti, nonché della quantità stimata degli stessi.
5. La tassa base si intende IVA esclusa.

**b) tassa sul quantitativo**

*b) Tassa sul quantitativo:*

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili contenuti negli imballaggi ufficiali, compresi i costi di produzione e di distribuzione degli imballaggi medesimi, IVA inclusa.
2. Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
4. Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza comprovati da un certificato medico è fornito un adeguato numero d'imballaggi a titolo gratuito, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

**c) altre tasse causali**

*c) Altre tasse causali:*

1. Per lo smaltimento degli scarti vegetali, il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

	<i>Minimo in CHF</i>	<i>Massimo in CHF</i>
Sacco	1.00	4.00
Metro cubo	20.00	50.00

2. Le tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite Ordinanza.

**Art. 20<sup>1</sup>**  
**Esigibilità della tassa base**

1. La tassa base è a carico delle utenze conformemente alle categorie stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
2. La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.
3. La tassa base per un'attività alberghiera è cumulabile a quella dell'annesso ristorante, se lo stesso è accessibile anche a terze persone.
4. Le altre strutture che forniscono prestazioni di vitto e/o alloggio sono equiparate agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

**Art. 21**  
**Adeguamenti delle tasse**

Il Municipio adegua periodicamente le tasse stabilite tramite Ordinanza, sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.

**Art. 22<sup>1</sup>**  
**Altri emolumenti**

Per prestazioni speciali o particolari fornite dall'Amministrazione comunale all'utenza, il Municipio può prelevare una tassa amministrativa fino a CHF 200.00 e ricuperare le spese effettive del servizio.

**Art. 23<sup>1</sup>**  
**Modalità di riscossione ed esecutività**

1. La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.  
In caso di: trasferimento di domicilio/sede, vendita/acquisto di proprietà, cessazione/inizio attività, la tassa viene prelevata pro rata temporis.

2. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5% annuo a partire dalla notifica della diffida di pagamento.
3. Il Municipio è competente per definire tramite Ordinanza le modalità di riscossione.
4. Le decisioni che stabiliscono le tasse del presente Regolamento, una volta crescite in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 80 LEF.

## **TITOLO V ESENZIONI E FACILITAZIONI**

### **Art. 24<sup>1</sup> Casistiche**

1. Sono esenti dalle tasse del presente Regolamento il Comune, le sue aziende ed i suoi servizi.
2. Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere:
  - a) l'esenzione o la riduzione della tassa base;
  - b) la fornitura periodica gratuita di un numero adeguato di sacchi ufficiali.
3. Le società che hanno unicamente domicilio fiscale nel Comune possono essere esentate dal pagamento della tassa base, se comprovano di non esercitare un'attività suscettibile di produrre rifiuti e di non avere a disposizione a titolo esclusivo un locale.
4. Il Municipio può esentare dalla tassa base gli enti di diritto pubblico oppure i gremi od enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici.
5. Restano riservati gli aiuti previsti dal Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 30 marzo 2015.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINALI**

### **Art. 25<sup>1</sup> Disposizioni esecutive**

1. Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:
  - a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
  - b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
  - c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
  - d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
  - e) le raccolte separate;
  - f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
  - g) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali;
  - h) i divieti di consegna ai servizi comunali di neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.
3. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
4. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
5. Il Municipio può delegare i compiti previsti dal presente Regolamento all'Amministrazione comunale, riservate le decisioni che la Legge od il presente Regolamento attribuiscono in modo vincolante all'Esecutivo.

6. Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.
- Art. 26**  
**Controlli**
1. Gli incaricati della raccolta sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli e ad aprire sacchi e contenitori per verificarne il contenuto, e in genere a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per verificare il rispetto del presente Regolamento, nei limiti stabili dalla Legge.
  2. Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo rifiuti conformi.
- Art. 27**  
**Reclami**
1. I reclami concernenti il servizio raccolta rifiuti devono essere tempestivamente presentati per iscritto al Municipio.
  2. I reclami contro la fatturazione sono da inoltrare per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della relativa bolletta.
- Art. 28**  
**Rimedi di diritto**
1. Nel caso di delega decisionale all'Amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima in applicazione del presente Regolamento o delle disposizioni di applicazione, sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
  2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPAmM.
- Art. 29**  
**Sospensione del servizio**
- I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.
- Art. 30**  
**Responsabilità**
1. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o cose legati al normale esercizio dei contenitori pubblici o privati interrati e non, o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.
  2. L'utenza è responsabile nei confronti del Comune per eventuali danni causati ai contenitori interrati e non in seguito al conferimento negligente di rifiuti non idonei o in quantità non conformi. È riservata l'azione di danno a norma del diritto delle obbligazioni.
- Art. 31**  
**Contravvenzioni**
1. Il Municipio punisce con la multa fino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative disposizioni esecutive.
  2. La relativa procedura è retta dagli artt. 145 e seguenti LOC.
- Art. 32**  
**Riserve**
- Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia.
- Art. 33**  
**Abrogazioni**
- Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 3 ottobre 1991 e sostituisce ogni altra disposizione in vigore contraria od incompatibile.
- Art. 33a<sup>1</sup>**  
**Disposizioni transitorie**
- La nuova tassa base del Regolamento comunale sui rifiuti del 09.11.2015 entra in vigore a tutti gli effetti il 1° gennaio 2020. Transitoriamente per l'anno 2019 resta applicabile la tassa base previgente di cui al tariffario, allegato A, del Regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 03.10.1991.
- Art. 34**  
**Entrata in vigore**
- Il Regolamento comunale sui rifiuti ed il suo allegato entrano in vigore con l'approvazione della Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:  
Andrea Incerti

Il Segretario:  
Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 9 novembre 2015.  
Esposto all'albo nel periodo compreso dal 10 novembre 2015 al 25 dicembre 2015.  
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-13626 del 20 maggio 2016.

**Note:**

<sup>1</sup> Artt. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 33a: modificati dal Consiglio comunale il 11 febbraio 2019, esposti al pubblico dal 13 febbraio 2019 al 29 marzo 2019, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 29-RE-15069, del 18 aprile 2019. Entrata in vigore: 1° gennaio 2019.

<sup>2</sup> Art. 19 modificato dal Consiglio comunale il 13 dicembre 2021, esposto al pubblico dal 15 dicembre 2021 al 12 febbraio 2022, approvati dalla Sezione degli Enti locali con decisione no. 2563, del 1° marzo 2022. Entrata in vigore: 1° aprile 2022.